



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2017-30 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28/03/2017**

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi indivisibili (TASI) - Anno 2017

L'anno 2017, questo giorno Ventotto (28) del mese di Marzo alle ore 16:00 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Donatella Signifredi, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO	PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	ASSENTE
ADARDI OLIMPIA	PRESENTE
AGENO PATRIZIA	PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE	ASSENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
BUZZI PAOLO	ASSENTE
CACCIATORE BARBARA	PRESENTE
CATTABIANI FRANCO	PRESENTE
D'ALESSANDRO ANDREA	PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA	PRESENTE
DE LORENZI ANDREA	PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATILIO	PRESENTE
FECI ALFONSO	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FURFARO ROBERTO	ASSENTE
GHIRETTI ROBERTO	ASSENTE

ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MANNO ETTORE	PRESENTE
MAZOLI SERENA	PRESENTE
MEDIOLI ANDREA	PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO	ASSENTE
PELLACINI GIUSEPPE	ASSENTE
PEZZANI LUCA	PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
PIZZIGONI PAOLO	PRESENTE
RIZZELLI LUCA	PRESENTE
SAVANI FABRIZIO	PRESENTE
SCARPINO PIERPAOLO	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	ASSENTE
VESCOVI MAURIZIO	ASSENTE
ZIONI MIRCO	PRESENTE

Gajda Marion, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: presente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Ferretti Marco, Folli Gabriele, Paci Nicoletta Lia Rosa e Rossi Laura.

Fungono da scrutatori i sigg: Medioli Andrea, Rizzelli Luca, Scarpino Pierpaolo .

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 voti astenuti (Cacciatore, Dall'Olio, Manno, Pezzani, Pizzigoni e Scarpino) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2017-30) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (Cacciatore, Dall'Olio, Manno e Pezzani) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2017-PD-612 del 21/02/2017

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi indivisibili (TASI) - Anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'art.1, comma 42, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali;

Rilevato che con atto di Consiglio Comunale n.106 del 20/12/2016 sono state confermate le aliquote e le detrazioni in vigore dal 2016 ed approvate con atto di Consiglio Comunale n. 44 del 29 Aprile 2016 ed il relativo regolamento deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016;

Osservato:

- che nel 2015 era vigente una Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500;
- che tale aliquota è potenzialmente cumulabile con il neo introdotto abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.a) del D.L.201/11), spettante

alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- che il beneficio, di cui al novellato art.13 lett.a) si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- che tale agevolazione è stata confermata per l'anno 2016;

Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Parma, con riferimento alle previsioni di bilancio 2017, approvato con atto di Consiglio n.106 del 22/12/2016 copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

	2017
Pubblica sicurezza e Polizia Locale	9.596.604,96
Trasporto Pubblico	2.470.100,00
Servizi Anagrafe e Stato Civile	2.884.569,08
Illuminazione Pubblica	4.279.568,63
Manutenzione Patrimonio	5.487.174,00
Manutenzione Verde Pubblico	2.342.188,00
Totale	27.062.221,67

Richiamato il comma 2, lettera b) dell'art.10 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che prevede, previa deliberazione del Consiglio Comunale, agevolazioni o riduzioni di imposta per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) con affitti concordati di cui all'art.2, c.3 della legge 9/12/1998 n.431;

Osservato:

- che, con atto consiliare n.44 del 2016, è stata deliberata l'aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- che, fra gli strumenti utili per ridurre il fenomeno dell'emergenza abitativa sono ricomprese le azioni orientate alla stipula di contratti di locazione a prezzi calmierati;

- che la previsione di aliquote agevolate per particolari fattispecie impositive può costituire un incentivo alla stipula di contratti di locazione a prezzi calmierati;

Ritenuto quindi opportuno prevedere una aliquota agevolata del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.431 del 1998;

Rilevato che l'ipotesi di tale aliquota agevolata è compatibile con lo stanziamento a titolo di IMU previsto nel bilancio di previsione 2017, tenuto conto degli andamenti del gettito tributario degli anni precedenti, delle proiezioni future e della fattispecie impositiva alla quale è collegata l'agevolazione medesima;

Ritenuto:

- di determinare per l'anno 2017 le aliquote IMU (imposta municipale propria), che di seguito si riportano:
 - a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:
 - le aree fabbricabili;
 - i terreni;
 - i fabbricati imponenti diversi dalle fattispecie sotto riportate.
 - b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 - c) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui al progetto "Affitti garantiti" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10 maggio 2007;
 - d) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.431 del 1998;
 - e) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 - f) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;

- g) Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.

Ritenuto di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati, le seguenti aliquote, ai sensi della vigente disciplina normativa TASI, come modificata dalla richiamata Legge n.208/2015 (Legge di stabilità);

- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i);
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Dato atto che, in applicazione della sospensione di cui al richiamato art.1, comma 42 della legge n.232/2016, le aliquote IMU e TASI 2017 non hanno subito aumenti rispetto a quelli vigenti per l'anno 2016

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, e l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006 n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art.5, comma 11, del decreto legge n.244 del 30/12/2016, convertito nella legge n.19 del 2017, che ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 dei Comuni;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2016/36, PG68493/II/1.4 del 1/04/2016 che conferisce alla Dr.ssa Ester Reverberi l'incarico di dirigente del "Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Sistemi Informativi";

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Tributi, Lotta all'Evasione e Sistemi Informativi Dr.ssa Ester Reverberi;

Acquisito gli allegati pareri favorevoli esplicitati in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e alla regolarità contabile da parte del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 16/8/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

I) di determinare per l'anno 2017 le aliquote IMU (imposta municipale propria), che di seguito si riportano:

- a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:
 - le aree fabbricabili;
 - i terreni;
 - i fabbricati imponibili diversi dalle fattispecie sotto riportate.

- b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e

risiede anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

c) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui al progetto "Affitti garantiti" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10 maggio 2007;

d) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.431 del 1998;

e) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

f) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;

g) Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.

II) di confermare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili dettagliati in premessa, per l'anno 2017 le aliquote come segue:

- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- 0,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i);

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i;

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

III) di prendere atto, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, il 1[^] gennaio 2017;

IV) di prendere atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente del Settore Tributi Lotta all'Evasione e Sistemi informativi Dr.ssa Ester Reverberi provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

V) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.20 stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2017-PD-612 del 21/02/2017

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2017-PD-612 del 21/02/2017 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi indivisibili (TASI) - Anno 2017

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2017-PD-612 del 21/02/2017

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2017-PD-612 del 21/02/2017 del Settore SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI - S.O. TRIBUTI ED ENTRATE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi indivisibili (TASI) - Anno 2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2017-30 DEL 28/03/2017

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI